

COMUNE DI *PETRALIA SOTTANA*
Prov. Palermo

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
IN FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP.

ART. 1

L'Amministrazione Comunale di *PETRALIA SOTTANA* nel contesto dei servizi socio-assistenziali istituisce per i soggetti portatori di handicap minori ed adulti i servizi di:

- a) aiuto domestico;
- b) assistenza economica;
- c) trasporto;
- d) assistenza abitativa;
- e) assistenza igienico personale a scuola;

Per soggetto portatore di handicap s'intende colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Tali interventi, volti al raggiungimento della massima autonomia e della partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, devono essere realizzati garantendo il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia personale del portatore di handicap.

SERVIZIO DI AIUTO DOMESTICO

ART. 2

Il servizio di aiuto domestico è rivolto ai soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali totalmente privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che, a causa dell'età avanzata e per altra difficoltà transitoria o permanente, non possono prestare al soggetto un'assistenza soddisfacente.

ART. 3

Il servizio ha lo scopo prioritario di garantire la permanenza del cittadino portatore di handicap nel gruppo familiare e sociale di appartenenza con il contenimento del processo emarginante di istituzionalizzazione e la progressiva deistituzionalizzazione.

ART. 4

Le modalità di accertamento di tali soggetti aventi diritto avvengono a mezzo certificazione rilasciata dall'autorità sanitaria competente per legge (equipe pluridisciplinare o altro ufficio preposto dell'U.S.L. di appartenenza competente per territorio, Ufficiale sanitario ecc..)

ART. 5

Qualora l'Amministrazione, nel caso di insufficienza di fondi disponibili, non possa far fronte a tutte le richieste provvederà tramite l'apposito ufficio servizi sociali a formulare una graduatoria degli aventi diritto, tenendo conto dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità come segue:

- a) livello di gravità dell'handicap in relazione al grado di autosufficienza del soggetto e del nucleo familiare;
- b) livello di reddito del soggetto e del nucleo familiare e/o affidatario convivente;
- c) disagio abitativo dell'alloggio;
- d) coinvolgimento economico dei soggetti comunque obbligati all'assistenza.

ART. 6

Il servizio di aiuto domestico si concretizza nelle seguenti prestazioni:

- a) aiuto fisico per il conseguimento degli atti elementari della vita quali: sollevamento dal letto, pulizia personale, vestizione, approntamento e consumazione pasti, aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari;
- b) disbrigo delle faccende domestiche: riordino e governo dell'abitazione in cui il soggetto assistito vive;
- c) pulitura e stiratura biancheria con ritiro a domicilio e consegna a scadenza settimanale.

ART. 7

Il servizio di aiuto domestico e tutte le prestazioni che s'intendono realizzare dovrà essere effettuato da personale qualificato in possesso di idoneo titolo di assistente domiciliare conseguito presso scuole regionali che organizzano corsi di formazione.

Il rapporto dovrà essere di un assistente domiciliare ogni due soggetti assistiti gravi.

ART. 8

Il servizio verrà erogato secondo le modalità ritenute opportune dall'ufficio servizi sociali tenendo conto dell'effettivo stato di bisogno del soggetto portatore di

handicap.

Tale servizio, pertanto, potrà avere cadenze giornaliere, settimanali e bisettimanali.

ART. 9

I controlli sull'andamento del servizio vengono effettuati:

- a) a mezzo dell'Ufficio che ne ha certificato l'handicap ed il tipo di intervento con periodicità almeno semestrale, allo scopo di accertare se la permanenza del soggetto nell'ambito familiare comporti regressione della disabilità o aggravamento;
- b) a mezzo dell'ufficio servizi sociali del comune al fine di verificarne i risultati.

ART. 10

L'ufficio dei servizi sociali è l'organo di programmazione, di coordinamento e controllo del servizio.

ART. 11

Gli interessati dovranno presentare all'ufficio servizi sociali apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

- a) stato di famiglia;
- b) Mod. 740, 101 o 201 o dichiarazione sostitutiva di ogni altra certificazione attestante il reddito complessivo del nucleo familiare goduto nell'anno precedente;
- c) certificazione rilasciata dall'Ufficio di cui all'art. 4, attestante il tipo ed il grado di handicap;
- d) dichiarazione di impegno a corrispondere la quota di partecipazione al costo del servizio nei casi previsti.

ART. 12

Le istanze dovranno essere corredate, a cura dell'ufficio servizi sociali della seguente documentazione:

- a) relazione sulla situazione socio-familiare del richiedente, redatta dall'Assistente Sociale;
- b) accertamenti dell'ufficio vigili urbani relativi alla situazione reddituale patrimoniale dell'intero nucleo familiare.

ART. 13

L'intervento è gratuito quando il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente compreso quello del soggetto non superi i limiti di redditi prefissati di anno in anno dall'Assessorato Regionale Enti Locali.

Il predetto limite è aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

Alla determinazione del reddito complessivo concorrono quelli di ciascun componente il nucleo familiare.

ART. 14

La partecipazione del nucleo familiare convivente e del soggetto handicappato alla spesa occorrente per l'espletamento del servizio è prevista nella misura del 20% quando il reddito complessivo ivi compresa la maggiorazione del 20% applicabile ad ogni unità familiare oltre la terza non superi una volta e mezzo il reddito medesimo, nella misura del 50% in presenza di reddito eccedente il predetto limite.

ART. 15

L'erogazione del servizio di aiuto domestico con contribuzione è subordinato all'assunzione da parte dell'utente dell'impegno di corresponsione della quota dovuta con specifica dichiarazione.

Il pagamento della quota di partecipazione al servizio effettivamente reso nel mese dovrà essere effettuato entro dieci giorni dalla comunicazione all'utente da parte dell'ufficio servizi sociali, pena la sospensione automatica del servizio.

ART. 16

L'ammissione al servizio verrà deliberata dalla Giunta Municipale, fermo restando la possibilità di autorizzare all'inserimento da parte dell'ufficio servizi sociali di quei casi gravi e bisognosi di immediato e tempestivo intervento.

ART. 17

Qualora l'Amministrazione Comunale non disponga di mezzi propri e di propri operatori socio-assistenziali, si provvederà ad affidare detto servizio ad associazioni o cooperative regolarmente iscritte all'Albo Regionale ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 22/1986, sez. inabili.

SOSTEGNO ECONOMICO

ART. 18

Il sostegno economico alla famiglia dei soggetti portatori di handicap è alternativo al servizio di aiuto domestico ed al ricovero presso servizi residenziali o centri per gravi.

ART. 19

Il sostegno economico alle famiglie trova luogo solo in casi eccezionali e per i quali sia dimostrata la maggiore utilità del servizio rispetto a quello di aiuto domestico.

ART. 20

Il provvedimento di ammissione al diritto a fruire dell'intervento di sostegno economico dev'essere motivato con apposita relazione dalla quale devono evincersi con chiarezza i motivi che hanno indotto a preferire tale tipo di intervento rispetto al servizio di aiuto domestico.

ART. 21

Il servizio di sostegno economico è rivolto:

- ai soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali;
- ai soggetti portatori di handicap la cui permanenza nell'ambito della famiglia naturale e/o affidataria determini difficoltà insolubili per il nucleo familiare, per l'accertata necessità di una sorveglianza continua alla quale i componenti del nucleo familiare non possono attendere totalmente.

ART. 22

Le modalità di accertamento di tali soggetti aventi diritto avvengono a mezzo dell'Ufficio di cui all'art. 4.

ART. 23

Qualora l'Amministrazione, nel caso di insufficienza di fondi disponibili, non possa far fronte a tutte le richieste, provvederà tramite l'ufficio servizi sociali a formulare una graduatoria.

I criteri sono gli stessi validi per il servizio di aiuto domestico elencati all'art. 5 del presente regolamento.

ART. 24

Gli interessati dovranno presentare all'ufficio servizi sociali apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

- a) stato di famiglia;
- b) Mod. 740, 101, 201 o dichiarazione sostitutiva di ogni altra certificazione attestante il reddito complessivo del nucleo familiare goduto nell'anno precedente;
- c) certificazione rilasciata dall'Ufficio di cui all'art. 4 attestante il tipo ed il grado di handicap.

ART. 25

Le istanze dovranno essere corredate dall'ufficio servizi sociali della seguente documentazione:

- a) relazione redatta dall'Assistente Sociale, dalla quale si evincano le motivazioni che inducono a preferire tale tipo di intervento rispetto a quello di aiuto domestico.
- b) accertamento dell'ufficio vigili urbani sulla situazione reddituale, patrimoniale dell'intero nucleo familiare.

ART. 26

La misura dell'intervento potrà arrivare fino ad un terzo dell'indennità di accompagnamento erogato dallo Stato.

ART. 27

Il limite di reddito del nucleo familiare per potere beneficiare dell'intervento non deve superare il limite di reddito prefissato di anno in anno dall'Ass.to Reg.le Enti Locali, aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

ART. 28

L'ammissione al beneficio di assistenza economica sarà deliberata dalla Giunta Municipale.

ART. 29

L'intervento di sostegno economico è compatibile con la titolarità di pensioni o indennità ai sensi della L. 18/80 e della L.R. n. 89/81.

ART. 30

Il contributo economico verrà corrisposto all'inizio di ogni trimestre con l'apposito mandato di pagamento da riscuotere presso la Tesoreria comunale.

E' consentita eccezionalmente la somministrazione diretta di denaro da parte dell'Economo comunale, dietro autorizzazione del Sindaco o suo delegato, per quei casi bisognosi di immediato e tempestivo intervento.

ART. 31

Il controllo sui risultati dell'intervento complessivo verranno effettuati con periodicità semestrale a mezzo dell'Assistente Sociale del comune con apposita relazione.

SERVIZIO TRASPORTO

ART. 32

Il servizio di trasporto consente ai soggetti portatori di handicap la possibilità di muoversi liberamente sul territorio usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati e/o servizi alternativi.

ART. 33

Il Comune assicura, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuale per le persone handicappate non in grado di servirsi di mezzi pubblici.

ART. 34

Il Comune, sulla base delle indicazioni dell'U.S.L., organizza il servizio di trasporto gratuito per i soggetti portatori di handicap, sia per la frequenza degli asili nido, della scuola di ogni ordine e grado e dei corsi di formazione professionale, che per la fruizione dei servizi riabilitativi dell'U.S.L. e di ogni altro tipo di servizio in favore dei soggetti portatori di handicap.

ART. 35

In attesa che i servizi di trasporto vengano adeguati alle disposizioni di legge e quindi accessibili ai soggetti fisicamente impediti sia con la ristrutturazione degli attuali mezzi, sia con l'acquisto di mezzi opportunamente predisposti, si ritiene di dovere assicurare comunque il trasporto ai soggetti gravemente impediti sul piano motorio attivando forme d'intervento quali:

- a) trasporto a mezzo di autonoleggio, in virtù di convenzioni da stipulare con cooperative di settore e/o con ditte abilitate;
- b) concessione di contributi per uso di autovettura propria;
- c) concessione di contributi per l'adattamento o l'acquisto di mezzi di trasporti propri.

ART. 36

Le condizioni comuni per l'ammissione alle diverse forme d'intervento sono:

- residenza nel comune di ~~Carate~~ ^{Carate S.p.A.} da almeno un anno;
- grave impedimento all'uso di mezzi di trasporto pubblici, secondo certificazione rilasciata dall'Ufficio di cui all'art. 4 e sulla base di documentazione e visite di controllo sanitarie.

ART. 37

Per quanto attiene al contributo per uso di automezzo proprio si stabilisce che in favore del soggetto portatore di handicap che si avvale per motivi di cura, lavoro e studio di automezzo proprio e/o di terzi per l'accompagnamento è riconosciuto un contributo massimo nelle spese di gestione dell'automezzo, in ragione di f. 150 a chilometro per il chilometraggio giornaliero effettuato, risultante da certificazione rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale e risultante dalla tavola polimetrica, per n. 26 giorni.

ART. 38

Per quanto attiene la concessione di contributi per l'adattamento o l'acquisto di mezzi propri di trasporto, si ritiene opportuno fissare la misura massima del contributo al 50% della spesa effettivamente sostenuta e documentata per l'acquisto e l'intera somma effettivamente spesa e documentata per l'adattamento e comunque detto contributo in ambedue i casi sarà concesso fino ad un massimo di cinque milioni.

ART. 39

I provvedimenti di concessione del beneficio al trasporto gratuito saranno adottati dalla Giunta Municipale.

ART. 40

Eli interessati per accedere al beneficio del trasporto gratuito dovranno presentare apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

- a) stato di famiglia;
- b) certificato rilasciato dall'Ufficio di cui all'art. 4 attestante il tipo ed il grado di handicap ed il conseguente impedimento all'uso di mezzi di trasporto pubblico.
- c) Mod. 740. 101, 201 o dichiarazione sostitutiva attestante il reddito complessivo del nucleo familiare goduto nell'anno precedente.

Le istanze dovranno essere corredate, altresì, dalla relazione dell'Assistente Sociale relativa alla situazione socio-familiare.

ASSISTENZA ABITATIVA

ART. 41

L'assistenza abitativa viene erogata dal Comune ed è rivolta:

- a) in favore delle famiglie che vivono in abitazioni dell'edilizia convenzionata.

In questo caso si procede al pagamento di una quota parte del canone di locazione fino alla concorrenza del totale del canone stesso;

b) in favore di famiglie che vivono in abitazioni locate da privati o da Enti pubblici.

In questo caso si procede al pagamento di una quota parte del canone di locazione, fino ad un massimo del 50% dell'importo e comunque non superiore a f. 150.000 mensili;

c) attraverso l'assunzione di oneri per l'acquisto di ausili tecnici dell'abitazione concessi al tipo di handicap del soggetto interessato fino ad un massimo del 30% della spesa sostenuta e documentata.

ART. 42

Le modalità di accertamento di tali soggetti aventi diritto avvengono a mezzo dell'Ufficio di cui all'art. 4.

ART. 43

Nel caso in cui i fondi non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze, il Comune, a mezzo dell'ufficio servizi sociali provvederà a formulare una graduatoria sulla base dei seguenti criteri che debbono formare oggetto di atto deliberativo consiliare:

- livello di gravità dell'handicap, accertato dall'Ufficio di cui all'art. 4, riguardante sotto il profilo del grado di autosufficienza del soggetto portatore di handicap ed in relazione al nucleo familiare e/o affidatario;
- disagio abitativo dell'alloggio della famiglia del soggetto portatore di handicap rilevato da una relazione dell'ufficio tecnico comunale;
- livello di reddito del soggetto e del nucleo familiare naturale e/o affidatario.

ART. 44

Gli interessati dovranno presentare all'ufficio servizi sociali apposita istanza corredata della seguente documentazione:

- a) stato di famiglia;
- b) Mod. 740, 101, 201 o dichiarazione sostitutiva di ogni altra certificazione attestante il reddito complessivo del nucleo familiare goduto nell'anno precedente;
- c) certificazione rilasciata dall'Ufficio di cui all'art. 4, attestante il tipo ed il grado di handicap.

ART. 45

Le istanze dovranno essere corredate a cura dell'ufficio servizi sociali della seguente documentazione:

- a) relazione redatta dall'Assistente Sociale sulla situazione abitativa;
- b) accertamenti dei vigili urbani relativi alla situazione

reddituale - patrimoniale dell'intero nucleo familiare;
c) relazione dell'ufficio tecnico comunale.

ART. 46

L'ammissione al beneficio dell'assistenza abitativa verrà deliberata dalla Giunta Municipale.

ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A SCUOLA

ART. 47

Il Comune provvede ai fini dell'integrazione prescolastica e scolastica all'assegnazione di operatori addetti all'assistenza igienico - personale a scuola cui provvederà con personale proprio, con l'assunzione di operatori trimestrali o affidando detto servizio a cooperative od associazioni iscritte all'Albo Regionale ai sensi della L.R. n. 22/1986 art. 26 sez. inabili.

ART. 48

Il servizio è rivolto ai soggetti portatori di handicap inseriti a scuola non autosufficienti sul piano motorio o insufficienti mentali, che non hanno il controllo degli sfinteri.

ART. 49

Il rapporto operatore - soggetto portatore di handicap è stabilito nella misura di una unità per quattro soggetti handicappati inseriti.

ART. 50

L'attuazione dei suddetti interventi in favore dei soggetti portatori di handicap è comunque subordinata alla effettiva disponibilità finanziaria del Comune.

ART. 51

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE